L.R. n. 8 del 13 maggio 1996. - Art. 11

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale (2) (3).

---

(2) La struttura organizzativa degli Uffici regionali è stata più volte modificata nel corso degli anni sia per l'immissione nei ruoli di personale proveniente da entità diverse dalla Regione in seguito al loro smembramento, sia a causa di modifiche normative quali la costituzione di ruoli separati per il personale della Giunta e quello del Consiglio.

I principali provvedimenti in materia, già di per sé difficilmente coordinabili, sono stati abrogati dall'art. 42 della presente legge nelle parti con essa incompatibili. Vedi comunque la *L.R. 28 marzo 1975, n. 9*; la *L.R. 21 aprile 1987, n. 11*; la *L.R. 19 febbraio 1990, n. 11*; la *L.R. 2 maggio 1991, n. 5* che ha istituito per il personale del Consiglio un ruolo distinto da quello della Giunta e la *L.R. 21 marzo 1994, n. 11* istitutiva dalla struttura organizzativa delle provincie di Crotone e Vibo Valentia. Vedi anche la *L.R. 8 giugno 1996, n. 13* e la *L.R. 29 luglio 2002, n. 26* recante norme integrative della presente legge. Vedi altresì la *Delib.U.P. 26 gennaio 2002, n. 30*, con la quale è stato adottato il regolamento sulle selezioni e sulle progressioni verticali.

(3) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

Art. 11

Figure professionali speciali (53).

1. È istituita una struttura speciale denominata Ufficio Stampa che include le testate giornalistiche edite dal Consiglio regionale. In detta struttura, fatti salvi i rapporti di lavoro in corso, possono essere chiamati a contratto giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli albi professionali (54). Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza è definito il contingente di personale. [L'incarico è conferito per la durata della legislatura e può essere rinnovato] (55).

2. Il Consiglio regionale si avvale della consulenza legale di esperti, in numero non superiore a cinque, scelti su proposta dell'Ufficio di Presidenza. Gli incarichi si risolvono di diritto con la fine della legislatura e possono essere rinnovati.

---

(53) Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, *L.R. 21 novembre 2018, n. 39*.

(54) Periodo così modificato dall'*art. 1, L.R. 2 giugno 1999, n. 16*.

(55) Periodo abrogato dall'*art. 10, comma 1, L.R. 2 marzo 2005, n. 8*. Vedi, anche, l'*art. 1, comma 1, L.R. 31 maggio 2019, n. 14*.